



## Regolamento per l'accesso ai servizi di rete

D.R. Prot. n. 10268 del 16 luglio 2008 - Emanazione

D.L. Prot. n. 144 del 27 luglio 2005, convertito nella legge 31 luglio 2005 n. 155 e successive modifiche e integrazioni;

D.Lgs. del 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale);

L. 23 dicembre 1993 n. 547 (Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica);

D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive raccomandazioni;

D.R. Prot. n. 1422 del 7 ottobre 1998 (Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali) e successive modifiche e integrazioni;

Legge 22 Aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio) e successive modificazioni e integrazioni;

GARR-AUP, <http://www.garr.it> (Regole di corretto utilizzo e comportamento che gli utenti devono rispettare per accedere alla Rete GARR).

### Articolo 1 Definizioni

1. Con *Strutture* si intendono le strutture dell'Amministrazione Centrale e le strutture didattiche scientifiche e di servizio dell'Ateneo, costituite in centri di spesa ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

2. La *Rete Locale* di una *Struttura* è costituita dall'insieme delle reti dati di competenza della *Struttura*. Le reti, logiche o fisiche, che collegano virtualmente una stessa comunità di persone, o un insieme omogeneo di risorse di rete disperse geograficamente sul territorio, sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti alla *Rete Locale* della *Struttura* che ne ha la competenza di gestione. Fa parte in ogni caso della *Rete Locale* dell'Amministrazione Centrale la rete amministrativa utilizzata dall'Amministrazione Centrale e dalle *Strutture* per la gestione della procedura di contabilità.

3. La *Rete Interstrutturale* è la rete dati dell'Ateneo che interconnette tra loro le *Reti Locali*, logiche e fisiche, e consente ad esse di comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, utilizzando principalmente la connessione con la rete GARR della ricerca nazionale.

4. La *Rete di Ateneo* è la rete dati dell'Ateneo. Essa è composta dalle *Reti Locali* e dalla *Rete Interstrutturale*.

5. Con *traffico interno* si intende il traffico dati che resta confinato all'interno di una *Rete Locale*. Il traffico che esce da una *Rete Locale* verso la *Rete Interstrutturale* viene indicato nel seguito come *traffico esterno*.

6. Le *Credenziali di Ateneo* sono le credenziali elettroniche di autenticazione, emesse da una apposita struttura dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo, che identificano univocamente un soggetto nell'ambito dell'Ateneo. Sono *Credenziali di Struttura* tutte le credenziali elettroniche di autenticazione appositamente generate da una *Struttura* per l'accesso a uno o più servizi da essa erogati.

7. Con *risorsa* si intende una o più delle seguenti risorse logiche, per ciascuna delle quali viene indicata la specifica funzione:

a) *risorsa di autenticazione*: consente di riconoscere gli utenti nell'ambito di un determinato contesto, ai fini dell'accesso a uno o più servizi. In particolare, sono *risorse di autenticazione* le *Credenziali di Ateneo* o le *Credenziali di Struttura*;

- b) *risorsa di rete*: consente di individuare i dispositivi connessi alla rete e il traffico da essi originato. In particolare, sono *risorse di rete* lo spazio di indirizzamento pubblico di Ateneo, una sua porzione o un singolo indirizzo IP;
- c) *risorsa di indirizzamento (di utente)*: consente di individuare gli utenti sulla rete e il traffico ad essa relativo. In particolare, sono *risorse di indirizzamento* il dominio di secondo livello dell'Ateneo, un suo sottodominio o l'indirizzo di posta elettronica o di una pagina web di un utente.
8. Con *servizio di rete* si intende ogni servizio erogato tramite la *Rete di Ateneo* ad utenti in possesso delle appropriate *risorse*. In particolare, sono *servizi di rete* l'Accesso alla *Rete Interstrutturale*, il Sistema di mobilità di Ateneo, il servizio di rete mobile erogato da una *Struttura*, il servizio di posta elettronica di Ateneo o quello di *Struttura*.
9. *Gestore* di un servizio è normalmente il responsabile della *Struttura* che eroga il servizio o il soggetto al quale il responsabile della *Struttura* ha delegato la gestione del servizio. La funzione di *gestore* dei servizi centralizzati di rete dell'Ateneo è svolta dalle apposite strutture dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

## Articolo 2 Principi, finalità e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento recepisce la vigente normativa in materia di sicurezza informatica, trattamento e protezione dei dati personali e criminalità informatica, nonché le indicazioni degli organi di riferimento nazionali ed internazionali e la politica di uso della rete nazionale della ricerca (GARR).
2. Il presente Regolamento è basato sui seguenti principi di carattere generale:
- a) *responsabilità*: l'assegnazione di *risorse*, sia essa diretta o a seguito di delega, è subordinata alla assunzione di responsabilità da parte del soggetto assegnatario, in ordine alle *risorse* assegnate ed alle attività di rete ad esse riconducibili;
- b) *tracciabilità*: le attività che danno origine a *traffico esterno* devono essere imputabili a soggetti noti e identificabili;
- c) *autonomia*: le attività che possono generare esclusivamente *traffico interno* attengono all'ambito regolamentare delle singole *Strutture*.
3. Il presente Regolamento ha lo scopo di:
- a) definire compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla gestione della *Rete di Ateneo*;
- b) disciplinare l'assegnazione e l'impiego delle *risorse*, garantendone un uso legale, omogeneo e corretto;
- c) fissare le modalità di erogazione dei *servizi di rete* e le relative norme di accesso e uso.
4. Il presente Regolamento si applica a tutte le *Strutture* e a tutti i soggetti, siano essi utenti finali o *gestori* di un servizio, ai quali l'Ateneo ha assegnato, direttamente o a seguito di delega, una o più *risorse*. Esso trova applicazione anche per i soggetti esterni all'Ateneo che, a seguito di specifici accordi o convenzioni, utilizzano le *risorse* di Ateneo o generano attività ad esse ascrivibili.

## Articolo 3 Utenti dei servizi di rete

1. Hanno titolo ad accedere ai *servizi di rete* i soggetti che appartengono, e finché vi appartengono, ad una delle seguenti categorie:
- a) personale docente e ricercatori di ruolo, ricercatori in formazione, personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) studenti iscritti ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione dell'Ateneo e i Master dell'Ateneo;
- c) assegnisti di ricerca presso l'Ateneo;

- d) titolari di borse e assegni di studio presso l'Ateneo, diversi da quelli indicati alle lettere b) e c);
- e) studenti, borsisti e docenti provenienti da altri Atenei, a seguito di scambi nell'ambito di programmi nazionali ed internazionali;
- f) titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, libero-professionali od occasionali, stipulati con una *Struttura*, dietro specifica autorizzazione da parte del responsabile della *Struttura* stessa;
- g) ospiti o visitatori, dietro specifica autorizzazione da parte del responsabile della *Struttura* ospitante;
- h) personale di enti o aziende autorizzati dall'Ateneo, in base a specifici accordi o convenzioni, ad utilizzare i *servizi di rete*.

#### Articolo 4 Obblighi dell'utente

1. L'utente che, avendone titolo ai sensi dell'art. 3, intende accedere ad un *servizio di rete*, deve presentare al *gestore* del servizio richiesta di assegnazione delle appropriate *risorse*, redatta conformemente a quanto richiesto dal comma 2 del presente articolo e corredata degli elementi che consentano al *gestore* di effettuare la procedura di identificazione, prevista dal principio di tracciabilità di cui alla lettera b) dell'art. 2.2.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve menzionare esplicitamente che, sottoscrivendola, il richiedente:

- a) assume, in applicazione del principio di responsabilità enunciato alla lettera a) dell'art. 2.2, ogni responsabilità penale e civile in ordine all'uso e cura delle *risorse* assegnate e a tutte le attività di rete ascrivibili al loro impiego, fino alla loro scadenza o formale restituzione o fino alla notifica della loro revoca per uso non corretto o non conforme al presente Regolamento. Nel caso particolare che le *risorse* assegnate consentano attività di rete solo a seguito di un processo autorizzativo, comunque preceduto da autenticazione, la responsabilità dell'utente, relativamente a tali attività, è da intendersi limitata ai soli intervalli temporali di utilizzazione delle *risorse*, purchè certificati dal *gestore* del servizio di autorizzazione;
- b) si impegna a rispettare la vigente normativa, la GARR Acceptable Use Policy e il presente Regolamento, ad utilizzare le *risorse* assegnate e la *Rete di Ateneo* ai soli fini istituzionali e in modo da non recar danno o pregiudizio all'Ateneo o a terzi e a non interferire con l'utilizzo dei *servizi di rete* da parte di altri utenti. Si impegna altresì a non utilizzare le *risorse* eventualmente pervenute nella propria disponibilità a seguito di una procedura non conforme al dettato del presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto a tale riguardo dall'art. 11.4, ovvero quelle scadute, formalmente restituite o revocate, ancorchè regolarmente assegnate ai sensi del presente Regolamento;
- c) prende atto delle indicazioni ivi riportate relative alla scadenza, uso e cura delle *risorse* assegnate ed alle azioni da intraprendere nel caso di perdita, violazione o sottrazione;
- d) prende atto che, nel caso di uso non corretto o non conforme al presente Regolamento, il *gestore* del servizio può disporre la revoca delle *risorse* assegnate, dandone comunque notifica all'interessato;
- e) consente il monitoraggio e la misura delle attività di rete, originate dalle *risorse* assegnate, al fine di garantirne funzionalità e affidabilità, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) solleva il *gestore* del servizio e l'Ateneo da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione agli eventuali danni che potrebbero derivargli da guasti o malfunzionamenti degli apparati di gestione e, in generale, dall'erogazione del servizio stesso.

## Articolo 5

### Ruolo dei soggetti che concorrono alla gestione della Rete di Ateneo

1. I soggetti che partecipano alla gestione della *Rete di Ateneo*, fatte salve le competenze degli Organi centrali dell'Ateneo, sono: l'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA, il Comitato di Indirizzo e Controllo e i responsabili delle *Strutture*. I rispettivi ruoli, in relazione alle attività oggetto del presente Regolamento, sono definiti nei commi seguenti.

2. L'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA, nell'ambito dei compiti previsti dal Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali di Ateneo, emanato con D.R. 01/10844 del 22.6.2006 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, relativi alla gestione della rete di Ateneo e dei relativi servizi, delle politiche di sicurezza e del collegamento della rete con altre reti telematiche locali, regionali, nazionali e internazionali ed allo sviluppo di tecnologie di Ateneo, provvede ai fini del presente Regolamento a gestire:

- a) la *Rete Interstrutturale* di Ateneo e la *Rete Locale* dell'Amministrazione Centrale;
- b) lo spazio di indirizzamento relativo alle *risorse di rete e di indirizzamento* dell'Ateneo;
- c) il servizio centralizzato di generazione delle *Credenziali di Ateneo* e di autenticazione di Ateneo;
- d) il servizio centralizzato di autorizzazione di Ateneo;

e ad erogare e gestire:

- e) il servizio di rete mobile centralizzato di Ateneo;
- f) il servizio centralizzato di posta elettronica di Ateneo;
- g) i *servizi di rete* per conto delle *Strutture*;

L'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA, per garantire, come richiesto dall'art. 6, la continuità dei servizi e la operatività ed efficienza della rete, può effettuare interventi tecnici, di riduzione o interruzione dei servizi, tesi a confinare o arginare un evento dannoso per la rete o per gli altri utenti, impegnandosi a ripristinare l'efficienza dei servizi nel più breve tempo possibile.

3. Il Comitato di Indirizzo e Controllo, costituito con D.R. n. 01/21590 del 18/12/2006, ha il compito di supportare gli Organi di governo nelle scelte politiche (indirizzo, programmazione, coordinamento e valutazione dei risultati) relative alla rete di Ateneo. In particolare, ai fini del presente Regolamento, il Comitato di Indirizzo e Controllo esprime pareri, formula proposte ed emana raccomandazioni in merito all'uso, alla gestione ed alla innovazione dei servizi e dei sistemi di rete di Ateneo e delle procedure di sicurezza, identificazione e riconoscimento degli utenti.

4. Il responsabile della *Struttura*

- a) assicura l'osservanza del presente Regolamento nell'ambito della *Struttura*;
- b) cura responsabilmente le *risorse* assegnate dall'Ateneo alla *Struttura*, eventualmente avvalendosi, per gli aspetti tecnici, di un Amministratore di Rete, come definito dalla delibera CdA n. 179 del 10 luglio 2007;
- c) è reso consegnatario delle *risorse di rete e di indirizzamento* assegnate alla *Struttura* mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve. In un apposito registro, allegato al verbale, vengono riportate le *risorse di rete e di indirizzamento* assegnate alla *Struttura* con l'indicazione dei soggetti cui esse sono state eventualmente assegnate in gestione, nell'ambito delle deleghe previste dalla lettera h) del presente comma. Il verbale è conservato a cura dell'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA.
- d) gestisce le *risorse* di pertinenza della *Struttura* e provvede ad attribuirle a coloro che ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 3, previa identificazione e acquisizione di specifica richiesta formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4, e a disporre la disattivazione, a seguito di scadenza o formale restituzione, o la revoca, dandone notifica all'interessato, se usate in modo non corretto o non conforme al presente Regolamento. Nel caso particolare di *risorse di autenticazione* generate dalla *Struttura*, o *Credenziali di Struttura*, utilizzate per l'accesso alla *Rete Interstrutturale* ai sensi dell'art. 8.1 lettera b), deve altresì provvedere alla loro validazione, al riconoscimento elettronico dell'utente ed alla conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni che consentono l'associazione fra identità elettronica e identità fisica;

- e) gestisce le procedure autorizzative di interesse della *Struttura*, per l'accesso ai *servizi di rete* da parte di utenti le cui credenziali di autenticazione siano state validate, a seconda della tipologia, dal servizio centralizzato di autenticazione, di cui all'art. 7.2, o dalla *Struttura* stessa, come previsto alla lettera d) del presente comma, e la conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni contenenti l'associazione tra identità elettronica dell'utente, identificativo della *risorsa di rete o di indirizzamento* utilizzata e intervallo temporale di utilizzazione della risorsa stessa;
- f) gestisce, con le modalità precisate nell'art. 9, il servizio di rete mobile erogato dalla *Struttura*, relativamente alle zone di copertura di pertinenza;
- g) gestisce il servizio di posta elettronica erogato dalla *Struttura*, relativamente alle risorse di indirizzamento di sua pertinenza, con le modalità previste dall'art. 10;
- h) può delegare, in tutto o in parte, le attività elencate alle lettere d), e), f) e g) del presente comma a personale strutturato dell'Ateneo, docente o tecnico-amministrativo, di adeguata professionalità, ad un'altra *Struttura*, all'apposito servizio centrale, di cui alla lettera g) dell'art. 5.2, e a titolari di contratti all'uopo stipulati, o ad aziende, di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore. L'atto di delega deve menzionare esplicitamente che, con la sua accettazione, il soggetto delegato assume, senza alcuna dipendenza gerarchica, piena responsabilità in ordine alle attività delegate, per tutta la durata della delega e fino a formale rinuncia o a notifica di eventuale revoca, e si impegna a rispettare le relative norme, il presente Regolamento e, per quanto compatibili, le clausole precisate nell'art. 6. Copia dell'atto di delega deve essere conservata dall'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA. Nei casi in cui la delega comporti spese a carico della *Struttura*, l'efficacia dell'atto è subordinata alle autorizzazioni previste dalla normativa generale di Ateneo.

## Articolo 6

### Obblighi dei gestori dei servizi di rete

1. I *servizi di rete* sono ispirati a principi di sicurezza, affidabilità ed efficienza. Tutti i soggetti che, direttamente o a seguito di delega, gestiscono *servizi di rete* erogati tramite la *Rete di Ateneo* si impegnano a:
  - a) assicurare, con riferimento alle attività oggetto del servizio, l'osservanza della vigente normativa, la GARR Acceptable Use Policy e il presente Regolamento;
  - b) utilizzare i dati di pertinenza o di proprietà dell'utente ai soli fini della gestione o erogazione del servizio e adottare tutte le misure necessarie per proteggerne la riservatezza e l'integrità;
  - c) garantire la privacy dell'utente;
  - d) fornire il servizio in modo continuativo con elevata tolleranza ai guasti, fatte salve eventuali sospensioni dovute all'ordinaria o straordinaria manutenzione e ad eventi straordinari e imprevedibili;
  - e) provvedere all'aggiornamento tecnologico dei componenti hardware e software;
  - f) erogare i servizi in una forma agevolmente fruibile dall'utenza e fornire le indicazioni necessarie per un uso corretto.
  - g) accogliere le raccomandazioni emanate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 5.3.

## Articolo 7

### Credenziali elettroniche di Ateneo

1. Le credenziali elettroniche di Ateneo, o *Credenziali di Ateneo*, identificano univocamente un utente nell'ambito dell'Ateneo, consentendogli un accesso riconosciuto ai servizi erogati dall'Ateneo. Esse consistono in un codice per l'identificazione dell'utente, associato a una parola chiave riservata, eventualmente modificabile dall'utente e conosciuta solamente dall'utente stesso. Come previsto dalla vigente normativa, in loro vece potrà essere eventualmente utilizzato un dispositivo di autenticazione in possesso e ad uso esclusivo dell'utente, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave.

2. La generazione delle *Credenziali di Ateneo* viene effettuata da una apposita struttura dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo che provvede anche all'autenticazione centralizzata, come previsto dalla lettera c) dell'art. 5.2. Esso è responsabile, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, del controllo di validità delle *Credenziali di Ateneo*, del riconoscimento elettronico dell'utente e della conservazione delle informazioni che consentono l'associazione fra identità elettronica e identità fisica.

3. L'autorizzazione centralizzata di utente è svolta dal servizio dell'Ateneo, di cui alla lettera d) dell'art. 5.2. Esso è responsabile delle procedure autorizzative centralizzate per l'accesso ai *servizi di rete* da parte di utenti le cui *Credenziali di Ateneo* siano state validate dal servizio centralizzato di autenticazione, di cui al comma 2 del presente articolo, e della conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni contenenti l'associazione tra identità elettronica dell'utente, identificativo della *risorsa di rete o di indirizzamento* utilizzata e intervallo temporale di utilizzazione della risorsa stessa.

4. Le *Credenziali di Ateneo*, trasmesse sulla rete in modalità criptata, sono conservate in formato cifrato e non sono visibili in chiaro a persone diverse dal proprietario.

5. Chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 3, può ottenere il rilascio delle *Credenziali di Ateneo* rivolgendosi alla *Struttura* di riferimento, o ad uno degli appositi uffici dell'Ateneo, che provvede ad acquisire la specifica richiesta, formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4, e ad inviarne copia al servizio centrale, di cui al comma 2 del presente articolo. Quest'ultimo provvede a generare le *Credenziali di Ateneo* e a trasmetterle in busta chiusa e sigillata alla *Struttura* di riferimento o all'ufficio interessato che, previa identificazione, le consegna al richiedente. La procedura che consente all'utente di entrare in possesso delle *Credenziali di Ateneo* può essere diversa da quella qui prevista, basata sulla consegna diretta in busta sigillata, purchè sia ad essa equivalente ai fini della riservatezza e della sicurezza.

6. Spetta al responsabile della *Struttura* di riferimento, come previsto alla lettera d) dell'art. 5.4, o all'ufficio interessato, disporre la disattivazione delle *Credenziali di Ateneo*, a seguito di scadenza o di formale restituzione, o la loro revoca, dandone notifica all'interessato, se usate in modo non corretto o non conforme al presente Regolamento.

## Articolo 8

### Accesso alla Rete Interstrutturale

1. Il principio di *tracciabilità*, di cui alla lettera b) dell'art. 2.1, richiede che le attività che danno origine a *traffico esterno* siano imputabili a soggetti noti e identificabili. A questo fine, l'accesso alla *Rete Interstrutturale* (e di qui a quella pubblica) è consentito facendo ricorso ad una delle seguenti modalità:

a) *autorizzazione basata su Credenziali di Ateneo*

La validazione delle *Credenziali di Ateneo* è effettuata dal servizio centralizzato di autenticazione di Ateneo, di cui all'art. 7.2. L'autorizzazione per l'accesso alla *Rete Interstrutturale* può essere espletata, all'interno delle reti di rispettiva competenza, dalla *Struttura* interessata, con le modalità indicate alla lettera e) dell'art. 5.4, ovvero dal servizio centralizzato di autorizzazione di Ateneo, secondo quanto previsto all'art. 7.3.

b) *autorizzazione basata su Credenziali di Struttura*

La generazione e validazione delle *Credenziali di Struttura* e la successiva autorizzazione per l'accesso alla *Rete Interstrutturale*, svolta all'interno della *Rete Locale*, sono espletate dalla *Struttura* interessata, secondo quanto previsto alle lettere d) ed e) dell'art. 5.4.

c) *uso strettamente personale di una risorsa di rete*

Agli utenti di cui alla lettera a) dell'art. 3.1 è consentito di optare per l'associazione permanente tra identità fisica e indicativo della *risorsa di rete* assegnata, in luogo delle procedure autorizzative di accesso alla *Rete Interstrutturale*, di cui alle lettere a) e b) del presente comma. L'assegnazione della *risorsa di rete* avviene con le modalità previste

dalla lettera d) dell'art. 5.4.

d) *accesso vincolato*

A soggetti anche non appartenenti alle categorie previste dall'art. 3 è consentito l'accesso non autenticato alla *Rete Interstrutturale* purché, sotto la responsabilità del *gestore* del servizio, sia consentito solo *traffico esterno* confinato, cioè purché la navigazione e le relative attività siano consentite esclusivamente per siti e funzioni predefiniti in base alle specifiche esigenze e nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ateneo.

## Articolo 9

### Sistema di mobilità di Ateneo

1. Il Sistema di mobilità di Ateneo consente agli utenti, in possesso di *Credenziali di Ateneo*, l'accesso da dispositivo mobile alla *Rete Interstrutturale*, con le modalità previste alla lettera a) dell'art. 8.1. È possibile accedere al Sistema di mobilità di Ateneo da qualunque locazione coperta dal servizio di rete mobile centralizzato di Ateneo, e dai servizi di rete mobile erogati dalle *Strutture*, purché compatibili con quanto previsto alla lettera a) dell'art. 8.1.
2. Il *gestore* del servizio di rete mobile centralizzato di Ateneo, di cui alla lettera e) dell'art. 5.2, provvede alla gestione dei sistemi di rete mobile di propria pertinenza, dispersi geograficamente sul territorio. Spetta invece ai responsabili delle *Strutture* la gestione dei rispettivi sistemi di rete mobile, come previsto dalla lettera f) dell'art. 5.4.
3. Il responsabile della *Struttura* può delegare ad altri soggetti, con le modalità precisate alla lettera h) dell'art. 5.4, la gestione ed erogazione del servizio di rete mobile, relativamente alle zone di copertura di pertinenza della *Struttura*.
4. I *gestori* dei servizi di rete mobile, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, adottano, in accordo a quanto previsto dall'art. 6, tutte le misure atte a garantire la sicurezza, robustezza ed affidabilità del servizio e a tutelare la riservatezza delle credenziali utilizzate per l'accesso. Recepiscono inoltre la vigente normativa in materia di potenza emessa e copertura del segnale, con particolare riguardo alle interferenze con altri sistemi di rete mobile.

## Articolo 10

### Sistema di posta elettronica di Ateneo

1. Il Sistema di posta elettronica di Ateneo, tramite i servizi forniti dall'Ateneo e dalle *Strutture*, provvede nel suo complesso alla gestione delle *risorse di indirizzamento* che si sviluppano dalla radice *unipi.it* ed alla erogazione e gestione del servizio di posta elettronica che su di esse si basa. Le autorizzazioni necessarie all'utilizzo dei sistemi, che permettono l'invio e la ricezione dei messaggi, sono basate sulle *Credenziali di Ateneo*, di cui all'art. 7, o su *Credenziali di Struttura*, di cui alla lettera d) dell'art. 5.4.
2. Ad ogni *Struttura* vengono assegnate le *risorse di indirizzamento*, di cui alla lettera c) dell'art. 5.4, come dominio di terzo livello gerarchicamente dipendente dalla radice *unipi.it*. A seguito di motivata richiesta, potranno essere assegnati alla *Struttura* ulteriori domini di terzo livello, ancora gerarchicamente dipendenti dalla radice *unipi.it*.
3. Spetta al responsabile della *Struttura*, come previsto dalla lettera d) dell'art. 5.4, la gestione delle *risorse di indirizzamento*, di cui al comma 2 del presente articolo, che comprende anche quella degli alberi dei nomi che da esse si sviluppano. Spetta altresì al responsabile della *Struttura*, come precisa la lettera g) dell'art. 5.4, la gestione del servizio di posta elettronica relativo ai domini di terzo livello di pertinenza della *Struttura*. Il responsabile della *Struttura*, con le modalità precisate alla lettera h) dell'art. 5.4, può delegare, in tutto o in parte, ad altri soggetti le attività di cui al presente comma.
4. I servizi centralizzati, relativi alle *risorse di indirizzamento* ed alla posta elettronica, sono gestiti ed erogati, anche avvalendosi di appositi uffici dell'Ateneo, dal servizio centrale di cui all'art. 5.2, lettere b) ed f), rispettivamente.

5. Spetta ai *gestori delle risorse di indirizzamento*, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, disporre, per i domini di pertinenza, la disattivazione delle *risorse di indirizzamento*, a seguito di scadenza o di formale restituzione, o la loro revoca, dandone notifica all'interessato, se usate in modo non corretto o non conforme al presente Regolamento, mantenendo comunque l'accesso in sola lettura ai dati dell'utente, per un periodo di tre mesi dalla disattivazione o dalla notifica della revoca della *risorsa* stessa, prima di procedere alla sua definitiva cancellazione.

6. I *gestori* di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono tenuti a rispettare, per quanto compatibili, le clausole precisate nell'art. 6 e a garantire una adeguata qualità del servizio, anche tenendo conto delle raccomandazioni emanate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui alla lettera g) dell'art. 6.1.

7. Gli indirizzi di posta elettronica vengono assegnati, limitatamente ai domini di pertinenza, dai *gestori delle risorse di indirizzamento*, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli indirizzi rilasciati dal *gestore* del servizio centralizzato utilizzano la sintassi <indicativo>@unipi.it, mentre quelli rilasciati dal *gestore delle risorse di indirizzamento* dello specifico dominio di terzo livello <dominioterzolivello> utilizzano la sintassi <indicativo>@<dominioterzolivello>.unipi.it. Il descrittore <indicativo> e le modalità di assegnazione dell'indirizzo di posta elettronica sono definiti nel comma 8 del presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di indirizzo utilizzate dal Sistema di posta elettronica di Ateneo.

8. Gli indirizzi di posta elettronica, di cui al comma 7 del presente articolo, appartengono alle seguenti tipologie:

a) *indirizzi di tipo personale*: vengono assegnati a soggetti che ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 3, previa identificazione e acquisizione di specifica richiesta formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4. L'indirizzo di tipo personale individua univocamente l'assegnatario. Il descrittore <indicativo> è scelto preferibilmente tra i seguenti: *nome.cognome*, *iniziale del nome.cognome* e *iniziale del nome cognome*, con le variazioni necessarie per risolvere i casi di omonimia.

b) *indirizzi di tipo impersonale*: sono utilizzati, in relazione alle funzioni svolte, da cariche istituzionali e da responsabili protempore di servizi, di organizzazioni interne e di associazioni dell'Ateneo. I titolari protempore degli indirizzi impersonali si impegnano, contestualmente al loro uso, a rispettare le clausole previste dall'art. 4.2, restando così esonerati dalle procedure di identificazione e di richiesta di assegnazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1. L'indirizzo di tipo impersonale individua univocamente il titolare protempore, la cui funzione è descritta dal campo <indicativo>.

c) *indirizzi di tipo collettivo*: sono utilizzati per lo scambio di informazioni ad utenti appartenenti alle liste di distribuzione di cui al comma 9 del presente articolo. L'indirizzo di tipo collettivo individua univocamente la lista di distribuzione descritta dal campo <indicativo>.

9. I *gestori delle risorse di indirizzamento*, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvedono, per i domini di pertinenza, alla generazione, mantenimento ed autorizzazione all'uso di liste di distribuzione, tra le quali almeno quelle relative a:

a) utenti appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3.1, suddivisi per tipologia, funzioni e appartenenza e aggregati sia a livello di radice unipi.it che a livello dei domini da essa derivati. Queste liste di tipo generale sono adibite alla diffusione di informazioni di carattere istituzionale, sia di interesse generale che di servizio. L'iscrizione di un utente alle liste di tipo generale avviene automaticamente.

b) gruppi omogenei o funzionali o comunque personalizzati di utenti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3. Queste liste di gruppo sono attivate dal *gestore delle risorse di indirizzamento* dietro motivata richiesta. La partecipazione alle liste di gruppo è lasciata alla libera scelta degli utenti.



Articolo 11  
Norme transitorie e finali

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ateneo e i responsabili delle diverse *Strutture* provvedono, con le modalità previste dalla lettera c) dell'art. 5.4, a formalizzare l'assegnazione e la relativa presa in carico delle *risorse di rete e di indirizzamento* di pertinenza delle diverse *Strutture*.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i responsabili delle *Strutture* provvedono a rilasciare le eventuali deleghe di gestione di cui alla lettera h) dell'art. 5.4, con le modalità ivi indicate, provvedendo altresì alle annotazioni previste, a tale riguardo, dalla lettera c) del citato articolo.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i *gestori* dei diversi servizi provvedono alla disattivazione di tutte le *risorse* non valide ai sensi del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, dandone tempestiva notifica agli utenti interessati, per consentire a coloro che ne abbiano titolo, ai sensi dell'art. 3, di presentare regolare domanda di assegnazione ai sensi dell'art. 4, senza interruzione del servizio già in essere. Il *gestore* delle *risorse di indirizzamento*, ai sensi della lettera b) dell'art. 10.5, provvede altresì a mantenere l'accesso in sola lettura ai dati dell'utente, per un periodo di tre mesi dalla notifica della disattivazione della *risorsa* stessa, prima della sua definitiva cancellazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 del presente articolo e alla lettera b) dell'art. 4.2, sono da ritenersi valide e utilizzabili le *risorse* assegnate, antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ad utenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ne abbiano titolo ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3.1, purché:
  - a) al momento della assegnazione siano stati identificati e abbiano sottoscritto una dichiarazione di assunzione di responsabilità per le risorse assegnate, anche se difforme da quanto previsto all'art. 4.2;
  - b) il *gestore* provveda, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a notificare agli assegnatari delle *risorse* gli obblighi previsti dall'art. 4.2.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i *gestori* provvedono ad adeguare i rispettivi servizi al dettato del presente Regolamento ed inoltre, al fine di estendere a tutto l'Ateneo e a tutti gli utenti l'accesso unificato ai *servizi di rete*, adottano preferibilmente, ed ove compatibile, il servizio centralizzato di autenticazione basato *sulle Credenziali di Ateneo*.
6. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo dell'Università ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.